

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLA SPECIE CUNICOLA

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Il libro genealogico e il registro anagrafico della specie cunicola, istituito ai sensi delle leggi 6 luglio 1912 n.832, 18 dicembre 1927 n.254, 31 marzo 1938 n.542 e dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, è gestito, in conformità all'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n.529, dall'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI) giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 272 del 2 marzo 1981.

Il libro genealogico e il registro anagrafico sono regolati dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.

Art. 2

Il libro genealogico della specie cunicola rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze cunicole ed ha la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, con particolare riguardo alla valutazione genetica dei riproduttori, l'attività di selezione delle singole razze, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Il libro genealogico è distinto in singole sezioni per le razze Argentata Italiana, Bianca Italiana e Macchiata Italiana. Previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, di cui al successivo art. 6, potranno essere istituite nuove sezioni del libro genealogico per altre razze o soppresse quelle già esistenti.

Art. 3

Il registro anagrafico della specie cunicola rappresenta lo strumento per la conservazione o la salvaguardia delle razze cunicole allevate sul territorio nazionale, con particolare riguardo al mantenimento del loro standard morfologico e della loro variabilità genetica promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica.

Il registro anagrafico, è distinto in singole sezioni e comprende tutte le razze previste dall'allegato B delle norme tecniche.

Previa delibera della Commissione Tecnica Centrale, di cui al successivo art. 6, potranno essere istituite nuove sezioni del registro anagrafico per altre razze o soppresse quelle già esistenti.

Art. 4

Allo svolgimento delle attività del libro genealogico l'ANCI provvede con:

- a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) L'Ufficio Centrale (UC);
- c) L'Allevamento Nucleo Centrale (ANC);
- d) Gli allevamenti in selezione iscritti al libro genealogico.

Art. 5

Allo svolgimento delle attività del registro anagrafico l'ANCI provvede con:

- a) La Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) L'Ufficio centrale (UC);
- c) Gli Uffici periferici;
- d) L'albo degli esperti.

Art. 6

La CTC determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento genetico delle razze cunicole iscritte al libro genealogico e per il mantenimento delle razze cunicole iscritte al registro anagrafico.

Provvede altresì a valutare ogni altra iniziativa, utile al miglioramento o al mantenimento delle popolazioni cunicole interessate alle attività del libro genealogico e del registro anagrafico.

La CTC stabilisce inoltre l'elenco dei libri genealogici e dei registri anagrafici esteri riconosciuti.

La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi

Della CTC fanno parte:

- 2 funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali, dallo stesso nominati, di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 3 funzionari rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale facendo comunque salva la partecipazione di almeno un rappresentante, rispettivamente per l'Italia settentrionale, l'Italia centrale e l'Italia meridionale ed insulare. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati regionali per l'agricoltura;
- 1 funzionario del Ministero della salute – servizi veterinari – nominato dallo stesso Ministero;
- 3 esperti in zootecnica, di cui uno dell'Istituto sperimentale per la zootecnica, nominati dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ANCI;
- 4 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANCI;
- 1 rappresentante tecnico dell'Associazione Italiana Allevatori, nominato dalla stessa;
- Il Presidente dell'ANCI o suo delegato.

Il Direttore dell'ANCI o un suo delegato, partecipa alle riunioni della CTC con funzioni di segretario.

La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice Presidente.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della commissione.

Il Presidente della CTC convoca le riunioni con almeno 8 giorni di preavviso.

La riunione di insediamento viene convocata dal direttore dell'ANCI.

Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 7

L'UC provvede:

- a) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del libro genealogico e del registro anagrafico;
- b) a gestire l'allevamento nucleo centrale anche mediante l'emanazione di apposite norme operative;
- c) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, l'attività degli allevamenti in selezione iscritti al libro genealogico assicurando uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito dal presente disciplinare e dalle eventuali norme operative emesse dall'UC;
- d) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli uffici periferici, e degli allevamenti iscritti al registro anagrafico assicurando uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare e dalle norme operative emesse dall'UC;
- e) alla elaborazione e eventuale pubblicazione dei dati, riguardanti i conigli iscritti al libro genealogico, rilevati e forniti dagli allevamenti in selezione iscritti al libro genealogico e dall'allevamento nucleo centrale;
- f) alla compilazione e al rilascio dei certificati genealogici dei soggetti nati presso l'Allevamento Nucleo Centrale, sovrintende e determina le modalità di emissione dei certificati genealogici rilasciati da parte degli Allevamenti in selezione iscritti.
- g) alla definizione del modello dei certificati anagrafici per il rilascio da parte degli uffici periferici;
- h) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il libro genealogico e il registro anagrafico.
- i) a gestire e controllare le attività dell'albo degli esperti del registro anagrafico, di cui al successivo art. 9.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche del libro genealogico e delle delibere della CTC è il direttore dell'ANCI.

Art. 8

Gli uffici periferici provvedono:

- a) ad espletare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività del registro anagrafico previste dal presente disciplinare;
- b) a ricevere dagli allevamenti iscritti al registro anagrafico le informazioni di cui al successivo art. 23;
- c) a trasmettere all'UC il registro degli allevamenti del registro anagrafico secondo le modalità indicate dall'art.26;
- d) a rilasciare i documenti ufficiali del registro anagrafico secondo le modalità stabilite dall'UC;
- e) a segnalare all'UC gli allevamenti che richiedono l'iscrizione al registro anagrafico di cui al successivo art. 11.

Le Associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, ed aderenti all'ANCI, provvedono all'organizzazione e al funzionamento degli uffici periferici e assumono le responsabilità relative.

L'UC può provvedere, in via temporanea, alle sopraelencate attività nelle provincie nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

L'ANCI potrà unificare presso l'ufficio periferico di un'unica Associazione allevatori le attività di più uffici periferici qualora le condizioni dell'allevamento e l'assetto organizzativo e funzionale lo richiedano.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare delle norme tecniche e delle delibere della CTC, per quanto di competenza dell'ufficio periferico è il direttore dell'associazione allevatori di primo grado competente per il territorio o chi ne fa le veci, previo incarico da parte dell'ANCI.

L'attività degli Uffici Periferici è sottoposta, a norma dell'art. 77 del D.P.R. 24/7/77 n. 616, alla vigilanza da parte degli Assessorati regionali per l'Agricoltura competenti per territorio svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a norma dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

L'ANCI affida ad esperti, iscritti in un albo esperti, previsto da apposito disciplinare, le operazioni di seguito indicate:

- a) la classifica dei riproduttori nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal registro anagrafico;
- b) le valutazioni morfo - funzionali dei riproduttori da iscrivere al registro anagrafico;

A tale albo l'ANCI iscrive tecnici e allevatori in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare citato.

L'attività degli esperti è coordinata da un Comitato consultivo nominato dall'ANCI ai sensi del previsto disciplinare dell'albo degli esperti del registro anagrafico.

CAPITOLO II
AMMISSIONE ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO E AL REGISTRO
ANAGRAFICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art 10

La richiesta di adesione al libro genealogico può essere presentata per iscritto all'UC da persone fisiche o giuridiche che abbiano in loro possesso strutture di allevamento cunicolo da riproduzione situate sul territorio nazionale.

L'ammissione al libro genealogico è subordinata alle esigenze dello schema di selezione ed è stabilita dalla CTC su proposta dell'UC, per quegli allevamenti che abbiano presentato domanda, in cui si pratici la riproduzione, e che:

- a) siano dotati di caratteristiche strutturali e gestionali tali da offrire piena garanzia ed affidabilità sulla qualità del lavoro da svolgere;
- b) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal libro genealogico sotto il diretto controllo dell'ufficio centrale;
- c) aderiscano ai controlli prescritti dalle competenti autorità sanitarie.

L'UC provvede alla cancellazione di quegli allevamenti che abbiano presentato allo stesso le proprie dimissioni, nonché provvede alla radiazione di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione e ne informa la CTC.

Art .11

La richiesta di adesione al registro anagrafico è presentata per iscritto dagli allevatori interessati all'ufficio periferico competente per territorio. Possono essere ammessi al registro anagrafico gli allevamenti in cui si pratici la riproduzione e che:

- a) si impegnino a svolgere l'attività prevista dal registro anagrafico;
- b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal registro anagrafico;
- c) aderiscano ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC previo parere favorevole dell'ufficio periferico.

L'allevatore, per il quale l'ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso all'UC che emette parere definitivo.

L'UC procede alla cancellazione di quegli allevamenti che abbiano presentato all'ufficio periferico le proprie dimissioni dal registro anagrafico, nonché alla radiazione di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

Art. 12

Il libro genealogico si articola in:

- a) allevamento nucleo centrale;
- b) registro degli allevamenti in selezione;
- c) registro soggetti giovani, nel quale sono iscritti i conigli di cui al successivo art. 17;
- d) registro maschi, nel quale sono iscritti i maschi di cui al successivo art. 13;
- e) registro fattrici, nel quale sono iscritte le femmine di cui al successivo art. 15;

Il registro anagrafico si articola in:

- a) registro anagrafico allevamenti, nel quale sono iscritti gli allevamenti ammessi ;
- b) registro anagrafico maschi, nel quale sono iscritti i maschi di cui al successivo art.14;
- c) registro anagrafico fattrici, nel quale sono iscritte le femmine di cui al successivo art. 16;

Art. 13

Al registro maschi del libro genealogico accedono i maschi, appartenenti ad allevamenti in selezione, provenienti dal registro soggetti giovani.

Art. 14

Al registro maschi del registro anagrafico sono iscritti i maschi, in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche, con almeno una generazione completa di ascendenti iscritti al registro anagrafico.

Possono altresì essere iscritti, per un utilizzo solo in ambito aziendale come riproduttori, maschi con genealogia ignota o parzialmente nota che avranno superato la valutazione morfologica di un esperto iscritto all'albo di cui all' art.9.

Art. 15

Al registro fattrici del libro genealogico accedono le fattrici, appartenenti ad allevamenti in selezione, provenienti dal registro soggetti giovani.

Art. 16

Al registro fattrici del registro anagrafico sono iscritte le fattrici, in possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche, con almeno una generazione completa di ascendenti iscritti al registro anagrafico.

Possono altresì essere iscritte, per un utilizzo solo in ambito aziendale come riproduttrici, fattrici con genealogia ignota o parzialmente nota che avranno superato la valutazione morfologica di un esperto iscritto all'albo di cui all' art. 9.

Art. 17

Al registro soggetti giovani del libro genealogico possono essere iscritti i giovani conigli (maschi e femmine) che siano nati nell'Allevamento Nucleo Centrale ovvero che siano nati, purché con almeno una generazione nota di ascendenti iscritti, negli Allevamenti in selezione aderenti al libro genealogico che attuino completamente l'operatività prevista dal successivo art. 22.

L'UC, in via del tutto eccezionale e per giustificati motivi tecnici, sentito il parere della CTC, può autorizzare l'ufficio centrale, l'iscrizione al registro giovani del libro genealogico soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche, ma con ascendenza sconosciuta o parzialmente sconosciuta.

CAPITOLO III FINALITA' DELLA SELEZIONE E DELLA CONSERVAZIONE O DELLA SALVAGUARDIA, CRITERI E STRUMENTI DELLA SELEZIONE, INFORMAZIONI DI LIBRO GENEALOGICO E DI REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 18

FINALITA' DELLA SELEZIONE DELLE RAZZE DEL LIBRO GENEALOGICO

- Bianca Italiana e Macchiata Italiana

La selezione di conigli appartenenti alle razze Bianca Italiana e Macchiata Italiana ha come obiettivo il miglioramento delle caratteristiche produttive e riproduttive con particolare riferimento ai seguenti caratteri: numerosità della nidiata, produzione di latte, numero di svezzati, velocità di crescita e indice di conversione.

Le razze Bianca Italiana e Macchiata Italiana, derivano rispettivamente dalla Bianca di Nuova Zelanda e dalla Californiana, conservandone i caratteri di razza principali.

La loro conformazione morfologica presenta il tipico aspetto delle razze da carne con forma del corpo a parallelepipedo, ossatura leggera e tutte le masse muscolari toraciche, dorsali e lombari ben sviluppate.

- Argentata Italiana

La selezione di conigli di razza Argentata Italiana si propone di migliorare le caratteristiche di velocità di crescita e indice di conversione in allevamento intensivo, di rusticità e robustezza e di resa alla macellazione, caratteri molto interessanti per la produzione in incrocio di conigli da carne.

L'Argentata italiana deriva dall'Argentata di Champagne conservandone i caratteri di razza principale quali argentatura, corpo robusto, allungato e ben fornito di masse muscolari.

Art.19

FINALITA' DELLA SELEZIONE DELLE RAZZE DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Le razze del registro anagrafico sono:

1. GIGANTE
2. GIGANTE BIANCO
3. GIGANTE PEZZATO
4. ARIETE
5. ARGENTATA DI CHAMPAGNE
6. CINCILLÀ GRANDE
7. ARIETE INGLESE
8. BLU DI VIENNA
9. FULVA DI BORGOGNA
10. HOTOT
11. BIANCA DI NUOVA ZELANDA
12. ARGENTATA GRANDE
13. CALIFORNIANA
14. ROSSA N. ZELANDA
15. BIANCA DI VIENNA
16. GIAPPONESE
17. PEZZATA TRICOLORE
18. ALASKA
19. LEPRE
20. TURINGIA
21. GIARRA BIANCA
22. ARIETE PICCOLO
23. MARTORA
24. FATA DI MARBURGO
25. ORO DI SASSONIA
26. FATA PERLATA
27. PEZZATA INGLESE
28. LINCE
29. ARGENTATA PICCOLA
30. AVANA
31. OLANDESE
32. CINCILLÀ PICCOLO
33. FOCATA
34. RUSSO
35. ARIETE NANO
36. ERMELLINO
37. NANI COLORATI
38. ANGORA
39. VOLPE
40. REX
41. SATIN
42. PEZZATA PICCOLA
43. LEPRINO DI VITERBO

La conservazione e la salvaguardia delle suddette razze cunicole vengono conseguite mediante il consolidamento delle caratteristiche morfologiche ed il contenimento della consanguineità.

Art.20

CRITERI DELLA SELEZIONE DELLE RAZZE DEL LIBRO GENEALOGICO

I criteri di selezione sono costituiti dai caratteri produttivi e da quelli riproduttivi, con riferimento al primo parto.

Per i caratteri produttivi vengono presi in considerazione:

- il peso della nidiata a 19 gg. ;
- il peso individuale a 60 gg. .

Per i caratteri riproduttivi vengono presi in considerazione:

- il numero di nati vivi
- la numerosità della nidiata a 19 gg.
- Il numero di mammelle.

Art. 21

STRUMENTI DELLA SELEZIONE DELLE RAZZE DEL LIBRO GENEALOGICO

Gli strumenti della selezione sono:

- l'allevamento nucleo centrale;
- i dati raccolti negli allevamenti iscritti ai sensi dell'art. 10;
- gli indici genetici derivati dall'elaborazione dei dati citati;
- la diffusione del germoplasma selezionato.

Art.22

INFORMAZIONI DEL LIBRO GENEALOGICO

I dati di seguito elencati vengono raccolti nell'allevamento nucleo centrale e negli allevamenti iscritti al libro genealogico ai sensi dell'art. 10 mediante procedure e modalità autorizzate dall'UC:

1. inseminazioni;
2. data di parto;
3. numero di nati vivi;
4. numero di nati morti;
5. peso a 19 gg. della nidiata con riferimento al primo parto;
6. data della pesata a 19 gg. con riferimento al primo parto;
7. numerosità della nidiata a 19 gg. con riferimento al primo parto;
8. numero di svezzati;
9. peso individuale a 60 gg. con riferimento al primo parto;
10. data della pesata a 60 gg. con riferimento al primo parto;
11. numero di mammelle;
12. eventi vitali (date e tipologia di ingressi e uscite);
13. altre eventuali informazioni previste dall'UC e dalle norme tecniche.

I dati di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 non vengono raccolti negli allevamenti iscritti al libro genealogico che si limitano alla riproduzione di soggetti selezionati nati presso l'allevamento nucleo centrale di cui all'art. 4.

Tutti i dati rilevati devono essere riferiti ai singoli riproduttori che devono essere identificati in modo univoco e mediante apposito tatuaggio di libro genealogico in base a quanto disposto dall'art. 24.

Art.23

INFORMAZIONI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Gli uffici periferici provvedono, in forma fiduciaria, alla raccolta dagli allevamenti iscritti al registro anagrafico delle informazioni relative a:

- variazioni anagrafiche degli allevamenti iscritti e delle razze allevate da ciascun allevamento;
- data nascita;
- padre;
- madre;
- sesso;
- razza;
- eventi vitali (date e tipologie di ingressi e uscite).

Tutti i dati devono essere correttamente accompagnati dal numero del tatuaggio identificativo del registro anagrafico del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice allevatore presso il quale il soggetto si trova, e da ogni altra specifica richiesta dell'UC.

Gli uffici periferici curano la conservazione delle informazioni raccolte secondo le modalità ritenute più opportune, ma assicurando il rispetto della loro completezza e congruità formale ai protocolli stabiliti dall'ufficio centrale.

CAPITOLO IV

IDENTIFICAZIONE DEI CONIGLI ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO IDENTIFICAZIONE DEI CONIGLI ISCRITTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 24

L'identificazione ufficiale dei conigli iscritti al libro genealogico e al registro anagrafico è effettuata mediante tatuaggio auricolare secondo le norme predisposte dall'Ufficio centrale su conforme parere della CTC.

CAPITOLO V DOCUMENTI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO E DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 25

Per il funzionamento del libro genealogico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:

- 1) registro giovani del libro genealogico;
- 2) registro maschi del libro genealogico
- 3) registro fattrici del libro genealogico;
- 4) registro degli allevamenti in selezione;
- 5) certificato genealogico riproduttori iscritti al libro genealogico.

I documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, sono compilati dall'UC o sotto il suo diretto controllo .

Il modello del certificato genealogico di cui al punto 5) è predisposto, compilato e rilasciato dall'UC.

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'Ufficio centrale.

Per ogni animale l'UC può rilasciare un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, l'UC potrà rilasciare un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

Art. 26

Per il funzionamento del registro anagrafico sono prescritti i seguenti documenti, secondo i modelli predisposti dall'UC:

- 1) registro maschi del registro anagrafico;
- 2) registro fattrici del registro anagrafico;
- 3) registro degli allevamenti del registro anagrafico;
- 4) certificato anagrafico riproduttori iscritti al registro anagrafico;
- 5) verbale di valutazione morfologica per l'idoneità all'iscrizione dei riproduttori al registro anagrafico;

I documenti di cui ai punti 1 e 2 sono compilati dall'allevatore iscritto al registro anagrafico che ne trasmette periodicamente copia aggiornata all'ufficio periferico. L'ufficio periferico provvede alla compilazione e all'aggiornamento dei documenti di cui al punto 3), provvedendo inoltre a trasmettere tempestivamente all'ufficio centrale, anche per via telematica, ogni variazione anagrafica e ogni variazione relativa alle razze allevate dagli allevamenti iscritti.

Il modello del certificato anagrafico di cui al punto 4) è predisposto dall'UC, ed è compilato e rilasciato dall'ufficio periferico.

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'UC.

Per ogni animale l'ufficio periferico può rilasciare un solo certificato anagrafico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, l'ufficio periferico potrà rilasciare un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

Art. 27

Entro il primo semestre di ogni anno L'UC provvederà alla pubblicazione, anche per via telematica, del catalogo degli allevamenti in selezione iscritti al libro genealogico e del catalogo degli allevamenti iscritti al registro anagrafico nell'anno precedente.

CAPITOLO VI MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 28

Le mostre ufficiali riguardanti i conigli appartenenti ai registri anagrafici , tenute nell'ambito del territorio nazionale, devono essere organizzate in base alle norme per le mostre delle razze iscritte al registro anagrafico approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo un calendario predisposto dall'UC e approvato dalla CTC.

Le mostre di cui sopra possono avere carattere internazionale, nazionale, regionale, interprovinciale e provinciale.

Sono ammessi alle mostre ufficiali gli allevamenti iscritti ai sensi dell'art. 11, limitatamente alle razze per le quali essi risultano iscritti all'UC. Sono ammessi alle mostre soltanto i conigli in possesso del certificato di iscrizione al registro anagrafico.

CAPITOLO VII

OBBLIGHI DEGLI ALLEVAMENTI ADERENTI AL LIBRO GENEALOGICO E OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ADERENTI AL REGISTRO ANAGRAFICO

Art. 29

Gli allevamenti in selezione ammessi al libro genealogico si impegnano:

- 1) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del libro genealogico;
- 2) seguire le procedure e i protocolli di lavoro richiesti dall'UC nonché a sottostare alle verifiche ispettive, effettuate dallo stesso UC per la verifica della corretta esecuzione del lavoro.
- 3) a concorrere con quote stabilite dall'ANCI pena, in caso di morosità, la sospensione dal libro;
- 4) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei registri;
- 5) a mantenere i conigli allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- 6) a fornire all'UC qualunque notizia e chiarimento vengano loro richiesti sul proprio allevamento.

Art. 30

L'allevatore aderente al registro anagrafico si impegna:

- 1) ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del registro anagrafico;
- 2) a concorrere con quote stabilite dall'ANCI pena, in caso di morosità, la sospensione dal registro anagrafico;
- 3) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei registri;
- 4) a mantenere i conigli allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- 5) a fornire agli organi competenti qualunque notizia e chiarimento vengano loro richiesti sul proprio allevamento.

Art. 31

Per le infrazioni al presente disciplinare l'allevatore è passibile delle seguenti penalità:

- a) annullamento dei tatuaggi di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- b) ammonimento;
- c) sospensione temporanea dal libro genealogico o dal registro anagrafico;
- d) radiazione dal libro genealogico e dal registro anagrafico;
- e) denuncia all'Autorità giudiziaria in caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra se riferiti ad allevamenti in selezione iscritti al libro genealogico sono di competenza dell'UC. Qualora ci si riferisca ad allevamenti iscritti al registro anagrafico i provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza dell'ufficio periferico, i provvedimenti di cui ai punti c), d), e) sono di competenza dell'UC sentito l'ufficio periferico.

CAPITOLO VIII FINANZIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 32

Al finanziamento delle attività del libro genealogico e del registro anagrafico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) quote associative;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate;

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico e del registro anagrafico, contraddistinti dal marchio depositato dell'ANCI, hanno valore ufficiale e legale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia o integri i documenti ed i contrassegni depositati o ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art. 34

Le norme tecniche che stabiliscono i requisiti produttivi e morfologici per ciascuna razza del libro genealogico e del registro anagrafico e il disciplinare dell'albo degli esperti, nonché le norme per le mostre delle razze di conigli previste dal registro anagrafico e le linee guida per la valutazione morfologica delle razze del registro anagrafico, sono emanate dall'UC su conforme parere della CTC e su approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Le modifiche alle norme tecniche, alle linee guida per la valutazione morfologica delle razze del registro anagrafico, al disciplinare dell'albo esperti del registro anagrafico e delle norme per le mostre delle razze di conigli iscritte al registro anagrafico di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANCI, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche proposte dall'ANCI entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole e forestali, nel caso non sia stato espresso parere contrario da parte dello stesso Ministero.

Art. 35

Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali o proposte dall'ANCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore alla data del relativo decreto di approvazione.

**VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale**